

INTESA
ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004

VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DELLA
PROVINCIA DI MODENA
con VALORE E GLI EFFETTI DI PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE)
per il Comune di Spilamberto
ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004

TRA

- la PROVINCIA di MODENA rappresentata da Alberto Caldana in qualità di Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo, Protezione Civile e politiche faunistiche, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 (d'ora in poi "Provincia")

E

- il COMUNE DI SPILAMBERTO rappresentato da Francesco Lamandini in qualità di Sindaco a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 16.02.2009 (d'ora in poi "Comune")

Premesso che

1. la Legge Regionale 17 Luglio 1991 n. 17 affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi PIAE); il procedimento è disciplinato oltre che dalla LR 17/1991, dalla LR 20/2000 e dalla LR 7/2004. Il PIAE costituisce piano stralcio e di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in poi PTCP);
- 2 la Provincia di Modena ha dato avvio alla redazione della variante generale PIAE con delibera n. 240 resa dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23/11/2005; successivamente con delibera della Giunta provinciale n. 275 del 04/07/2006 sono stati approvati i documenti portati alla Conferenza di Pianificazione, i cui lavori sono terminati in data 21.12.2006;
3. l'art. 23 della Legge Regionale n. 7/2004 ("Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"), stabilisce che il PIAE "può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa";
4. Il Comune di Spilamberto ha chiesto che il PIAE abbia valenza di PAE e a tal fine la Provincia e il Comune di Spilamberto hanno sottoscritto l'Accordo Territoriale giusta delibera Consiglio provinciale n. 7 assunta nella seduta del 23 gennaio 2008 e del Consiglio comunale n. 80 del 10 dicembre 2007 e n. 13 del 18 marzo 2008;
5. in conformità all'art. 5 all'Accordo territoriale, attraverso il lavoro del Gruppo paritetico, la Provincia ha predisposto la parte del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Spilamberto;
6. la Provincia ha adottato la Variante Generale al PIAE con valenza di PAE con delibera n. 93 assunta nella seduta del Consiglio provinciale del 25 giugno 2008, piano trasmesso per il deposito al Comune di Spilamberto dal 30 luglio al 30 settembre 2008;
7. la Provincia ha ricevuto n. 10 osservazioni in relazione alla parte del PAE del Comune di Spilamberto (allegato A);

8. Il gruppo paritetico di cui all'art 5 dell'Accordo territoriale ha esaminato le osservazioni e fornito alla Provincia elementi utili per la formulazione delle controdeduzioni e la produzione dei materiali grafici.
9. La Provincia con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 ha approvato la PROPOSTA di atto deliberativo avente ad oggetto le controdeduzione e conseguentemente la PROPOSTA di piano PIAE avente valenza di PAE per il Comune di Spilamberto (allegato B);
10. la Provincia deve acquisire sulla proposta dell'atto deliberativo l'INTESA con le amministrazioni interessate alla copianificazione, ai sensi dell'art. 27, 9 comma, della LR 20/2000, prima della approvazione del PIAE con valenza di PAE affinché la delibera possa avere gli effetti di PAE;
11. contestualmente la PROPOSTA di atto deliberativo di controdeduzione e approvazione del PIAE è inoltrata alla Regione ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera a), della LR 20/2000;
12. pertanto successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa il Consiglio Provinciale potrà approvare il PIAE con valenza di PAE per il Comune di Spilamberto;
13. la Provincia in sede di approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Spilamberto, potrà recepire considerazioni, o proposte di modifica formulate dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione dell'Intesa, solo qualora queste abbiano valenza non sostanziale in quanto coerenti con i criteri definiti dalla Conferenza di pianificazione ed i contenuti specifici del PIAE/PAE, in particolare qualora idonee ad assicurare una maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente;
14. Successivamente all'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Spilamberto, il medesimo Comune assume nuovamente ogni potestà e competenza in materia di pianificazione delle attività estrattive e pertanto potrà procedere alle integrazioni e modifiche con varianti al PAE, in conformità al PIAE e alle normativa vigente (LR 17/1991; LR 20/2000; LR 7/2004; LR 9/2008 e D. Lgs 152/2006);

Tutto ciò premesso ed accettato quale parte integrante del presente Accordo,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le parti confermano la volontà già espressa e pertanto che la Variante generale al PIAE abbia la valenza di PAE del Comune di Spilamberto, ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Con la presente Intesa la Provincia e il Comune danno attuazione all'Accordo preliminare e all'Accordo Territoriale richiamati in premessa e proseguono nella definizione concertata del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Spilamberto.

2.2 La presente Intesa definisce:

- a) la procedura per la definizione del PIAE a valenza PAE (d'ora in poi PIAE/PAE);
- b) condivisione delle decisioni assunte sulle osservazioni presentate (vedansi allegati A e B);
- c) le forme di collaborazione, in particolare ai fini dell'attività di monitoraggio in relazione all'attuazione del PIAE / PAE;
- d) la determinazione della spesa per la redazione del PIAE/PAE che il Comune di Spilamberto deve corrispondere alla Provincia.

ART. 3 – DEFINIZIONE DEL PAE.

3.1 Il titolare del procedimento relativo alla definizione del PIAE/PAE è la Provincia di Modena e ad essa compete la responsabilità amministrativa e il compito di ordinare l'attività amministrativa, assicurando la trasparenza, massima partecipazione, efficacia e celerità dell'azione.

3.2 In ragione dei principi di buon andamento e partecipazione le parti riconoscono di avere cooperato e avere svolto di concerto l'esame delle principali questioni emerse nel corso dell'elaborazione del PIAE/PAE, in particolare attraverso il lavoro del gruppo paritetico di lavoro di cui all' art. 5 dell'Accordo Territoriale.

3.3 Nel periodo di pubblicazione sono pervenute alla Provincia n. 10 osservazioni con riferimento specifico al PAE del Comune di Spilamberto (allegato A).

3.4 Il Comune ha presentato il PIAE con valenza di PAE alla Commissione Consigliare.

3.5. La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha definito la PROPOSTA di controdeduzione e di piano da sottoporre alla Regione, ai Comuni interessati e al Consiglio Provinciale (allegato B) delibera che è integrante della presente intesa;

3.6 La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha altresì deliberato lo schema della presente intesa che si perfeziona con l'approvazione del presente testo da parte del Comune di Spilamberto, con gli effetti indicati nel presente testo;

3.7 il perfezionarsi della presente intesa col Comune di Spilamberto è condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il medesimo Comune di Spilamberto.

3.8 Il PIAE con valenza di PAE si perfeziona con l'approvazione del piano da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale esaminata la PROPOSTA di delibera di controdeduzione, le Intese con i Comuni e l'Accordo con la Regione, potrà apportare le modifiche ritenute utili e quelle richieste dagli enti interessati alla copianificazione. Dette modifiche non determinano la necessità di nuove Intese o accordi se non comportano modifiche sostanziali e se volte ad assicurare maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente.

ART. 4 - SPESE

4.1 Per quanto concerne la ripartizione dei costi, l'ammontare complessivo è determinato in € 3.000,00 (tremila euro) somma inferiore a quella precedentemente definita con l'Accordo territoriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 10.12.2007.

4.2 L'importo di cui al precedente comma sarà corrisposto alla Provincia di Modena entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera di approvazione del PIAE.

Letto e sottoscritto, addì

IL COMUNE DI SPILAMBERTO

Francesco Lamandini

LA PROVINCIA di MODENA

Alberto Caldana

ALLEGATO A

COMUNE DI SPILAMBERTO

CONTRODEDUZIONI

15 – 20 – 26 – 34 – 38 – 56 – 62 – 63 – 67 - 79

OSSERVAZIONE N. 15

Soggetto Proponente	CEM Srl - Frantoio Fondovalle Srl - Granulati Donnini Spa
Protocollo	n. 97955/8.5.3 del 29.09.2008
Sintesi della Osservazione	Riesame della proposta di inserimento dell'area descritta nell'istanza del 04.02.2005. Inclusione permetterebbe: 15/1 sistemazione riva sinistra del fiume Panaro e raccordo col parco della Rocca; 15/2 realizzazione bacino per rifornire le falde che trova favorevole il Consorzio Bonifica Burana. La proposta non trova ostacoli nel Piano in quanto in località Magazzino (Polo 10) è prevista l'attività in fregio al fiume. Coerenza con la previsione di Bacini nei comuni limitrofi.

CONTRODEDUZIONE

15/1 Tra gli obiettivi di PIAE, sanciti nel Documento Preliminare approvato dalla Conferenza di Pianificazione, vi è la riduzione e progressiva eliminazione dei poli ai margini dei fiumi e la individuazione di nuove previsioni allargando i perimetri dei poli estrattivi esistenti. La proposta è in evidente contrasto con tali obiettivi. A questo si aggiunga che con l'Accordo di Programma del marzo 2004 (art.40 LR 20/2000), i Comuni di Spilamberto, Vignola, Savignano sul Panaro e la Provincia di Modena, hanno, in variante alla pianificazione urbanistica comunale ed in attuazione della stessa pianificazione provinciale, definito la trasformazione ai fini urbani della vasta area, posta a ridosso dell'alveo del fiume Panaro ed al confine dei comuni di Spilamberto e Vignola, nota come "Area Sipe – Nobel". L'Accordo siglato prevedeva l'impegno dei soggetti pubblici di provvedere, mediante le rispettive programmazioni territoriali ed urbanistiche di valenza ambientale, alla adeguata definizione dell'ampia area da destinarsi a parco fluviale, posta in continuità alle previsioni insediative previste nell'Accordo stesso. A questo impegno è seguito l'avvio della progettazione del parco fluviale cofinanziato anche dalla RER.

L'osservazione 15/1 **NON È ACCOLTA.**

15/2 Circa la possibilità di realizzare un bacino idrico, ancorché possa essere ritenuto utile dal Consorzio di Bonifica di Burana, lo stesso non è stato individuato all'interno del Piano Provinciale dei bacini irrigui a basso impatto ambientale. Resta che qualora detto piano venga modificato nell'arco di validità di questo PIAE / PAE sarà possibile realizzarlo senza necessità di modificare i medesimi piani.

L'osservazione 15/2 **NON È ACCOLTA.**

OSSERVAZIONE N. 20

Soggetto Proponente	APMI e Collegio Imprenditori edili
Protocollo	n. 98110/8.5.3 del 29.09.2008
Sintesi della Osservazione	<p>20/1 Relativamente alle Norme tecniche dei PAE dei Comuni di Formigine, Sassuolo, S.Cesario, Castelfranco e Spilamberto, viene evidenziato come siano di difficile e immediata comprensione, spesso ridondanti e ne viene chiesto l'allineamento a quelle del Comune di Modena. In particolare dove esistono poli estrattivi che ricadono su diversi territori comunali si riscontra la necessità di uniformare lo schema normativo per facilitarne l'attuazione. Un esempio è costituito dalle modalità di adeguamento del valore delle fideiussioni che sono diverse tra comune di Formigine e quelle degli altri comuni e del PIAE.</p> <p>20/2 la necessità di uniformare le norme è relativa anche alle definizioni riguardanti la gestione dei rifiuti riportate nel D Lgs 117/2008;</p> <p>20/3 si ritiene che il mantenimento della rete di controllo e la sua gestione debbano essere posti a carico della collettività. Dai controlli effettuati nei pozzi e piezometri già in esercizio si è acclarato che l'inquinamento non è da imputare alle attività estrattive ma alle attività agricole e zootecniche.</p> <p>20/4 materiali per il recupero: eliminare divieto di utilizzo limi ricavati dal processo di lavorazione, adeguando alla disciplina del D. Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione</p> <p>20/5 recupero cave abbandonate ante LR17/1991: chiedono venga ripresa la disciplina dell'art. 53 delle attuali norme .</p> <p>20/6 Impegno delle risorse degli oneri- requisito della commercializzazione: chiedono venga inserito "attività esplicita di estrazione e vendita" e non altrimenti come formazione di cumuli, spostamenti inerti da piazzali ecc...</p> <p>20/7 franco di sicurezza dalla falda: da 2 metri di oggi al 1,50 del piaie vigente;</p> <p>20/8 Polo 5: quantitativi vincolati ad obiettivi: chiedono vengano assegnati alle nuove aree per gli esercenti che non abbiano adempiuto ad obblighi determinati e di favorire accordi per la delocalizzazione di impianti per i quali in passato non sono stati previsti incentivi;</p> <p>20/9 Profondità di scavo tutto il polo a – 15;</p> <p>20/10 si chiede l'inserimento delle aree di proprietà della ditta F.lli Cottafava all'interno del Polo 6, come da osservazione 19</p> <p>20/11 Polo 7: aumento del quantitativo per l'ambito di Modena da 190.000 a 340.000 per consentire la definitiva conclusione (vedi oss. n. 11);</p> <p>20/12 PAE S. Cesario: cambio di destinazione finale a residenziale (vedi oss. n. 13)</p>

CONTRODEDUZIONE

20/1 La Provincia di Modena ha condiviso con i 18 Comuni, che hanno deciso di dare valenza di PAE al PIAE, la scelta in parte obbligata di uniformare la normativa, al fine di rendere più semplice la redazione e la lettura da parte dei privati, nonché semplificare l'attività di modifica in sede di approvazione.

Questo criterio non è solo una scelta di pratica concreta, ma attua anche i principi di trasparenza, economicità ed efficienza; il metodo ha avuto pochissime deroghe. Il modello di riferimento non poteva che essere la struttura normativa del PIAE.

L'uniformità delle Norme ha un ulteriore vantaggio: favorire la condivisione tra i Comuni dell'esperienze applicative e di interpretazione delle norme. Ciò agevolerà anche il ruolo di verifica annuale e di supporto tecnico per i Comuni che richiedano di avvalersi della Provincia attraverso la Commissione o l'UCCL.

L'osservazione 20/1 **NON È ACCOLTA.**

20/2 Successivamente all'adozione del PIAE è stato approvato il DLgs 117/2008, che trova applicazione nei limiti ivi dati e a prescindere dal recepimento formale nelle Norme. Al fine di semplificare la Provincia introduce un rinvio alle norme di riferimento (fase attuativa; piano di sicurezza; materiali per ritombamento ecc).

L'osservazione 20/2 **È ACCOLTA.**

20/3 Il testo normativo da ultimo richiamato DLgs 117/2008 pone espressamente in capo ai privati l'attività di monitoraggio ed esprime un principio pacifico: chi crea le condizioni di potenziale vulnerabilità a fini di profitto ha l'onere di porre in essere ogni cautela possibile secondo la miglior scienza ed esperienza. Non vi è dubbio che la prevenzione, quindi il monitoraggio, sia la migliore azione per evitare il sorgere di situazioni di pericolo ovvero di anticipare specifici interventi, questa pertanto deve essere posta a carico al privato.

L'osservazione 20/3 **NON È ACCOLTA.**

20/4 L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **NON È ACCOLTA.**

Errata corrige

20/4 L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

20/5 Una delle criticità rilevate in sede di Conferenza di pianificazione attiene al recupero delle ex cave. La normativa del PIAE 2004 non è stata sufficiente a dare una risposta articolata tant'è che poche cave sono state ripristinate, le più sono uscite dalla pianificazione per naturalizzazione spontanea. Il PIAE 2008 assume diverse iniziative per favorire il recupero delle cave abbandonate:

la destinazione di volumi riservate ad azioni di carattere ambientale e l'art. 26. La disciplina dell'art. 26 del PIAE è volta a rispondere a un vuoto e a fornire ulteriori indicazioni di carattere operativo.

L'osservazione 20/5 **NON È ACCOLTA.**

20/6 L'attività estrattiva, e conseguentemente l'onere da corrispondere, consiste nell'operazione materiale di prelevare, scavare, a nulla rilevando se questo sia venduto o tenuto in deposito in loco.

L'osservazione 20/6 **NON È ACCOLTA.**

20/7 Il PIAE indica dei requisiti minimi di sicurezza (franco scavo; profondità massima ecc). Compete ai PAE, agli Accordi e ai piani di coltivazione indicare nel concreto e sulla base di studi sempre più di dettaglio, in ragione anche delle misure di prevenzione e monitoraggio, delle misure di controllo attivate e delle modalità di scavo se aumentare il limite di sicurezza prevedendo profondità di scavo inferiori e un maggior franco. Pertanto non sono sindacabili dalla Provincia ed è pienamente legittima la previsione di un franco maggiore di 1,5 metri.

L'osservazione 20/7 **NON È ACCOLTA.**

20/8 Le modalità di esercizio dell'attività sono materia dell'Accordo di cui all'art. 24 della LR 7/2004, fermo restando che soggetti inadempienti non possono ottenere il rilascio di titoli e conseguentemente non potranno trarre ulteriori benefici sino a quando permanga l'inadempimento.

L'osservazione 20/8 **NON È ACCOLTA.**

20/9 Dallo studio ambientale e le carte dello stato di fatto, documenti a cui si rinvia, si evince come non sia possibile estendere a tutto il Polo la profondità massima di scavo a – 15 m.

L'osservazione 20/9 **NON È ACCOLTA.**

20/10 La richiesta tende unicamente ad aumentare l'area destinata ad attività estrattiva; il perimetro individuato è sufficiente a garantire il reperimento delle quantità assegnate pertanto non si ravvisano idonee ragioni per estendere ulteriormente il perimetro.

L'osservazione 20/10 **NON È ACCOLTA.**

20/11 L'osservazione porta ad aumentare le quantità di materiali da scavare, senza indicare soluzione per mantenere i quantitativi previsti inalterati; poiché il PIAE ha individuato le quantità dei fabbisogni previsti, non sussiste la necessità di aumentare i volumi complessivi e pertanto, analogamente ad altre richieste, non sussistono le condizioni per l'accoglimento. Inoltre, laddove le quantità richieste vengano ritenute necessarie per consentire il ripristino, il Comune (mediante

variante al PAE), potrà spostare taluni volumi da un polo/ambito ad altro, in conformità a quanto previsto dal PIAE, previo Accordo con i soggetti interessati.

L'osservazione 20/11 **NON È ACCOLTA.**

20/12 Le destinazioni post cava sono indicate nel PIAE e meglio specificate nel PAE, ma in ogni caso devono coordinarsi con quanto previsto dallo strumento urbanistico generale (PSC / POC – PRG). Nessun ostacolo all'indicazioni delle destinazioni originarie o molto analoghe (agricole, naturalistiche ecc) o d'uso pubblico. Altro è prevedere usi "contingentati" come residenziale ed industriale. Per questi occorre procedere anche alla modifica del PRG (S. Cesario non è ancora dotato di PSC) e nello specifico merita che sia il Comune, mediante lo strumento urbanistico a valutare tale destinazione, che potrà essere attuato una volta collaudata l'area e quindi uscita dalla disciplina della LR 17/1991 avrà la destinazione propria del PRG.

L'osservazione 20/12 **NON È ACCOLTA.**

OSSERVAZIONE N. 26

Soggetto Proponente	Luigi Balestri
Protocollo	n. 98626/8.5.3 del 30.09.2008
Sintesi della Osservazione	<p>Osservazioni ai poli 8, 9, 10 11 e 12.</p> <p>26/1 I poli risultano in area di protezione delle acque sotterranee – Area di ricarica delle falde - sett. A e B, i livelli superiori delle falde risultano a 20-22 metri; le escavazioni previste fino a 10-15 metri con possibilità di -17,25 in caso di realizzazione di acque meteoriche superficie complessiva di 6.160.000 mq. In cui sono presenti molti pozzi di primaria importanza per gli acquedotti comunali L'istante ritiene che l'attività compromette sostanzialmente i livelli di protezione naturali.</p> <p>26/2 PAE di Castelfranco: l'attività estrattiva è subordinata alla definizione di progetti di recupero ambientale. L'istante ritiene non vi siano progetti di recupero e quindi sussiste contrasto con PTCP.</p> <p>26/3 art. 21 PAE Castelfranco scavi comunque a 1,5 sopra il livello della falda: numero di mezzi, fuoriuscite di olii ecc, durata degli scavi sono elementi che portano a non garantire la salvaguardia delle falde.</p> <p>26/4 Riguarda i PAE dei comuni interessati dai poli 8, 9, 10, 11, 12. Il PTCP 1998 impone il divieto di modificare i livelli di protezione, mentre il PTCP 2008 e PIAE dispongono che l'attività non debba compromettere i livelli di protezione. Chiede di produrre una documentazione che certifichi il non superamento dei livelli di protezione naturali PTCP 1998.</p> <p>26/5 PAE Castelfranco. ubicazione frantoio polo 12 e temporaneità dell'insediamento. Art. 15 sancisce carattere temporaneo dei frantoi. Frantoio richiedono grandi quantità di acqua .</p> <p>26/6 realizzazione bacino irriguo. Esistono delle briglie lungo il fiume samoggia; è possibile l'allargamento dei bacini presenti; costo enorme sia nella realizzazione che nella gestione; non è documentata la possibilità di riempimento. L'ipotesi è pertanto irrazionale.</p>

CONTRODEDUZIONE

26/1 Le aree di cava pianificate in aree di ricarica dei settori A e B, prevedono profondità di scavo massime di 15 m incrementabili a 17,5 in caso di bacini per la raccolta di acque meteoriche. La massima escursione della falda, dalle serie storiche di dati valutati, arriva a 20-22 metri da piano campagna, lasciando un franco ampiamente superiore al franco di 1,5 m previsto dalle norme del PIAE (Art. 20 comma 1 punto d). Inoltre sono state individuate, dall'art. 42 del PIAE, le modalità di coltivazione che maggiormente tutelino la risorsa idrica sotterranea: il comma 2 punto b) prevede la “modalità di escavazione per lotti contigui, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale” lasciando per meno tempo possibile esposta la superficie interessata dall'attività a possibili inquinamenti. Altre azioni concrete individuate per la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili sono: procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, collocazione dei depositi fissi di carburanti esternamente alle aree di cava impermeabilizzando le superfici di contatto con il suolo nonché la

captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse, predisposizione di fossi di guardia adeguatamente dimensionati ed efficienti per evitare l'ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava, collegata con la rete di smaltimento esistente, predisposizione di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale delle aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava.

Ad integrazione delle indicazioni soprariportate, si sottolinea che la pianificazione delle attività estrattive, ha previsto la collocazione delle aree di scavo, a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano.

Di conseguenza pur togliendo un fronte di 10-15 metri di suolo a protezione delle falde sottostanti, attraverso le azioni sopraindicate ed un adeguato piano di monitoraggio, si ritiene possa essere comunque garantita la tutela della falda acquifera e dei campi acquiferi modenesi che rimangono uno degli obiettivi principali del PIAE *"La rete di monitoraggio dovrà essere costituita da una serie di coppie di piezometri captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda) con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante, al fine di verificare eventuali interferenze delle lavorazioni di scavo e di escludere fenomeni di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda. Per una maggior tutela delle acque di falda, i piezometri posti in prossimità dei campi pozzo esistenti e delle aree di riserva, dovranno essere strutturati in modo da poter essere utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali in particolare di idrocarburi ed oli minerali. La rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo permettendo una caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento. Inoltre dovrà essere previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda per il controllo quantitativo della risorsa, mentre il controllo dello stato qualitativo attraverso l'analisi idrochimica; le frequenze di monitoraggio sono state stabilite in relazione ai risultati delle elaborazioni dello SBA"*.

La presenza di una vasca di raccolta delle acque meteoriche era prevista nell'ipotesi del frantoio (previsione eliminata) riguardava solamente l'area della vasca e non l'intera area estrattiva. Problema eliminato dall'eliminazione del frantoio.

L'osservazione 26/1 **NON È ACCOLTA.**

26/2 L'art. 7 della LR 17/1991 prevede che il PAE definisca le destinazioni finali: indicazione plurima di destinazione. Compete all'Accordo e al Piano di recupero finale dell'area specificare esattamente quale tra le destinazioni ammesse verrà attuata; con le osservazioni del Comune, accolte dalla Provincia, l'Amministrazione comunale anticipa i Contenuti dell'accordo, introducendo la previsione di un bacino a basso impatto, opera che il PIAE ascrive alle opere di carattere ambientale (utili per contrastare il rischio idrico; si veda PTA) Per altre considerazioni si rimanda a osservazione n. 28 punto 4.

L'osservazione 26/2 **NON È ACCOLTA.**

26/3 Come già evidenziato dall'istante, il PAE di Castelfranco nelle NTA riprende la prescrizione del PIAE che sia mantenuto almeno un franco di 1,5 m tra profondità **massima** di scavo e massima soggiacenza della falda. La salvaguardia delle acque di falda nei confronti di potenziali inquinanti sversati in aree di cava a causa dei mezzi motorizzati presenti nell'areale in oggetto, risulta tutelato e garantito dall'art. 42 del PIAE, in cui vengono delineate le modalità di coltivazione che maggiormente tutelino la risorsa idrica sotterranea: il comma 2 punto b) prevede la "modalità di escavazione per lotti contigui, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale" lasciando per meno tempo possibile esposta la superficie interessata dall'attività a possibili inquinamenti. Sono previste procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti. Inoltre il monitoraggio della falda superficiale e profonda nonché la predisposizione di pozzi barriera, sono elementi di tutela col fine di evitare la propagazione di eventuali inquinanti che accidentalmente possono aver raggiunto l'acquifero. Tra le prescrizioni individuate inoltre, è prevista la collocazione dei depositi fissi di carburanti esternamente alle aree di cava impermeabilizzando le superfici di contatto con il suolo, nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse.

L'osservazione 26/3 **NON È ACCOLTA.**

26/4 vedi controdeduzioni alle osservazioni da n. 10/31 alla n. 10/37. Ad integrazione si aggiunge che la modifica introdotta al PTCP ha carattere non sostanziale, è infatti connessa ad un lessico tecnico, ma non è mutata nella sostanza la tutela all'ambiente assicurata dalla Pianificazione sia generale PTCP, che dal PIAE.

L'osservazione 26/4 **NON È ACCOLTA.**

26/5 Problema superato: come già detto è stata eliminata la previsione di un frantoio all'interno del polo 12.

L'osservazione 26/5 **NON È ACCOLTA.**

26/6 Il bacino irriguo è per ora una possibile destinazione, verso la quale il Comune si sta adoperando, ritenendola un'opera di emergenza da prevedere per evitare consistenti danni all'agricoltura e all'approvvigionamento per altri usi nei periodi di grave siccità, che hanno nell'estate 2006 colpito duramente la nostra regione e che hanno determinato l'approvazione di un piano nazionale. Abbiamo scritto che la realizzazione dei bacini è condizionata all'approvazione del progetto da parte di tutti i soggetti a diverso titolo interessati e alla previa individuazione del soggetto gestore (art. 28 NTA PIAE).

L'osservazione 26/6 **NON È ACCOLTA.**

OSSERVAZIONE N. 34

Soggetto Proponente	Frantoio Vezzali Srl
Protocollo	n. 98749/8.5.3 del 01.10.2008
Sintesi della Osservazione	PAE del Comune di Spilamberto Tavola 10b. L' area Ponte Guerre è vincolata con caratteristiche storico archeologico che non sussistono. Chiede adeguamento cartografia facendola coincidere con muro di difesa spondale.

CONTRODEDUZIONE

La ricognizione dei vincoli è di competenza del PTCP e relative varianti. Il PIAE / PAE deve assumere le cartografie e le risultanze del PTCP. Qualora si voglia contestare la sussistenza del vincolo, la osservazione e richiesta di modifica deve essere rivolta al medesimo piano nel procedimento relativo di variante in corso. Posto quanto precede, il vincolo sussiste e la richiesta di ripermetrazione non può essere accolta.

L'osservazione 34 **NON È ACCOLTA.**

OSSERVAZIONE N. 38

Soggetto Proponente	Frantoio Fondovalle Srl - Frantoio Vezzali Srl
Protocollo	n. 98771/8.5.3 del 01.10.2008
Sintesi della Osservazione	Chiede: 38/1 art. 16 punto 6 e 7 PAE del Comune di Spilamberto. Le condizioni per lo spostamento del frantoio sono demandate ad accordo col comune di Spilamberto e tempi demandati al medesimo accordo (togliere 5 anni) 38/2 al punto 7 prevede quantitativo max 250.000 mc/anno : chiedono altra definizione quantità anche impianto produzione conglomerati bituminosi 150.000 + 250.000 m ³ 38/3 ampliamento area impianti, 38/4 ubicazione vasche, 38/5 modifica quantitativo autorizzato al 31-12-2007 38/6 errori nella Relazione Tecnica relativamente ai volumi estraibili

CONTRODEDUZIONE

38/1 E'assolutamente necessario fissare un termine per la delocalizzazione del frantoio legato ai tempi necessari per lo sfruttamento dell'ambito estrattivo perimetrato di Ponte Guerro, appositamente legato alla delocalizzazione dello stesso, e stante le condizioni ambientali specifiche il termine è da ritenersi congruo e dovrà quindi essere non derogato in sede di Accordo, mentre nell'Accordo, potranno trovare compiuta articolazione altri profili tecnici e gestionali.

L'osservazione 38/1 **NON È ACCOLTA**.

38/2 Si veda quanto già controdedotto in relazione ad altre osservazioni che attengono alle destinazioni finali ad usi diversi dal naturalistico e usi pubblici. Il PIAE / PAE attiene alla disciplina dell'attività estrattiva e impianti connessi, tra questi i soli impianti di prima lavorazione dei materiali: lavaggio, frantoio per selezionatura e frantumazione, anch'essi a carattere temporaneo. La presenza nel medesimo contesto di impianti diversi (calcestruzzi, bitume ecc) pur se condivisibile per la riduzione degli impatti sulla viabilità e la riduzione dell'inquinamento atmosferico dato appunto dal trasporto, induce altre problematiche che trascendono la materia de qua. E' altresì opportuno che laddove vi sia la previsione di impianti diversi dai frantoi questi siano disciplinati da uno strumento urbanistico di coordinamento. Pertanto, la presenza di impianti e la destinazione delle aree ad usi diversi deve essere prevista dagli strumenti urbanistici già vigenti al momento dell'approvazione del PIAE / PAE 2008 e in questi deve trovare la propria disciplina. Il PIAE / PAE non ha introdotto destinazioni finali diverse da quelle di tipo naturalistico e usi pubblici, ogni altra destinazione è condizionata alla verifica della conformità allo strumento urbanistico generale o ad una sua modifica in conformità alla disciplina di cui agli artt. 14 e 15 della LR 47/78 e LR 20/2000.

Pertanto anche la potenzialità di lavorazione degli impianti diversi da quelli di prima lavorazione (frantoi) è demandata al relativo strumento e qualora già ammesso, dalle prescrizioni inserite nell'autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli impianti di calcestruzzi e bitumi. Peraltro è auspicabile che l'Accordo ovvero i piani di sistemazione prevedano l'insediamento di detti diversi impianti su aree che abbiano già ottenuto il collaudo e siano pertanto uscite definitivamente dal regime delle attività estrattive della LR 17/1991. Pertanto la norma citata attiene unicamente ai frantoi.

L'osservazione 38/2 **NON È ACCOLTA.**

38/3 Per la realizzazione delle opere accessorie si veda art. 24, comma 9 e art. 30, comma 5 NTA PIAE, pertanto sono ammessi nella misura strettamente necessaria all'attività estrattiva (spogliatoio, infermeria, ufficio ecc).

Per quanto concerne altri usi, quando ammessi, come già sottolineato nella precedente controdeduzione, i medesimi attengono non alla disciplina della LR 17/1991 ma alla disciplina dell'uso e assetto territorio (LU) e vanno pertanto disciplinati dallo strumento urbanistico generale e quando si sovrappongono all'attività estrattiva (per unitarietà territoriale, unicità aziendale ecc) è opportuno che i diversi aspetti trovino in uno strumento urbanistico di coordinamento PUA un'adeguata analisi e una disciplina integrata, nella specie attraverso il PP vigente.

L'osservazione 38/3 **NON È PERTINENTE.**

38/4 L'aspetto attiene alla fase attuativa, già disciplinata dal Piano Particolareggiato vigente e che potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni in sede di Accordo, in quanto tutti gli elementi non espressamente di competenza del PAE, sebbene ivi descritti in quanto ha richiamato il PP, non dovranno essere modificati attraverso varianti al PAE ma attraverso la modifica del PP, nei limiti previsti dal PIAE, e/o con nuovi Accordi ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004.

L'osservazione 38/4 **NON È PERTINENTE.**

38/5 – 38/6 Una attenta verifica delle autorizzazioni rilasciate conferma i dati relativi ai volumi autorizzati e conseguentemente la quota residua della precedente pianificazione. L'analisi ha posto in luce un errore compiuto, ma non nel calcolo dei volumi autorizzati; infatti, nella variante al PIAE del 2004 si è assunto il volume pianificato nel PAE e relativo PP, da cui emergeva un pianificato di 1.500.000 m³, sembrando che il Comune non avesse pianificato 200.000 m³, mentre, come emerge oggi, questo volume era già stato autorizzato precedentemente. Nella Variante al PIAE del 2004 questa precedente autorizzazione non era emersa per cui è stato assegnato un ambito di 200.000 m³ per reintegrare la capacità di PAE di 1.700.000 m³. Tale fatto e conseguente errore è emerso solo a seguito delle verifiche da ultimo effettuate. Resta immutata la quantità assegnata dal PIAE 2008 e che il Comune potrà in parte utilizzare per assegnare al PP l'intera quota ivi prevista.

L'osservazione 38/5-38/6 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

OSSERVAZIONE N. 56

Soggetto Proponente	Lista civica Spilamberto Solidarietà Ambiente
Protocollo	n. 97900/8.5.3 del 29.09.2008
Sintesi della Osservazione	<p>Osservazione divisa in due parti: la prima riguarda dichiarazioni di principio; la seconda le NTA: anche qui non si entra nel merito dei singoli articoli, ma si fanno osservazioni generali.</p> <p>56 /A Osservazioni generali</p> <ul style="list-style-type: none">- si chiede il riesame del fabbisogno alla luce del mancato utilizzo delle previsioni e della necessità di valutare la tutela del bene e effetti della sottrazione delle aree all'attività agricola e sulla viabilità.- si contesta il principio di autosufficienza assunto dalla Provincia. <p>Osservazioni sulle NTA</p> <p>56/1 maggiori controlli e da soggetti diversi;</p> <p>56/2 controllo sui materiali portati in cava ;</p> <p>56/3 riutilizzo del solo cappellaccio;</p> <p>56/4 no ritombamento con altri materiali per evitare dispersioni in falda;</p> <p>56/5 no riutilizzo per attività produttive, solo uso naturalistico e agricolo;</p> <p>56/6 la cava esaurita deve diventare patrimonio pubblico;</p> <p>56/7 l'esercizio dell'attività solo dalle 7.00 alle 19;</p> <p>56/8 profondità max 10 metri anche per i bacini irrigui;</p> <p>56/9 no all'AEC di Ponte Guerro in quanto il sito è tutelato dal PTCP e dal PRG di Spilamberto;</p>

CONTRODEDUZIONE

56/A si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

Posta pertanto la correttezza della stima effettuata relativamente al fabbisogno, ed al fine di tenere opportunamente conto degli indicatori economici che inducono a ritenere possibile il verificarsi di una contrazione della domanda registrata dai mercati, la cui durata ed effetti non sono facilmente quantificabili, sono state introdotte, tenuto conto delle diverse sollecitazioni pervenute anche in sede di osservazioni ed applicando un criterio improntato alla doverosa prudenza, opportune misure. Tali misure sono finalizzate al puntuale monitoraggio delle condizioni socio economiche del territorio al fine di poter eventualmente adottare tempestive azioni correttive.

In particolare con la modifica dell'art. 5 delle NTA del PIAE si prevede di:

- introduzione di un ulteriore momento di verifica da effettuare al terzo anno di validità del Piano;
- introduzione di un nuovo criterio attuativo che condiziona la disponibilità di parte del materiale pianificato all'esito dei due momenti di verifica al terzo e quinto anno.

Il comma 9 dell'art. 5 delle NTA del PIAE così dispone:

"9. (P) I PAE o gli Accordi devono definire idonei stralci attuativi. In particolare, in relazione alle revisioni del PIAE, i Comuni devono attenersi al seguente criterio

attuativo: i PAE, per le previsioni estrattive di limi argillosi di bassa pianura nonché di sabbie e ghiaie alluvionali, devono prevedere che nei primi 5 anni di vigenza del PIAE 2008 il volume massimo autorizzabile non può essere maggiore al 50% della potenzialità estrattiva assegnata in ampliamento con la variante generale PIAE 2008. Detto criterio attuativo non trova applicazione nei seguenti casi:

- a) Richieste di rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività in relazione all'approvazione delle opere pubbliche che hanno significativamente inciso sui quantitativi del fabbisogno che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi;
- b) autorizzazioni relative ai quantitativi connessi ad interventi di recupero ambientale, che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi.

L'osservazione 56/A **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

56/1 L'attività di controllo è la fase di maggiore delicatezza, in quanto non si tratta di riscrivere le norme ma di avere strutture tecniche – amministrative con professionalità adeguate, nel numero adeguato e dotato di idonea strumentazione. La Provincia si impegna a incrementare l'ufficio provinciale (UCCI) offrendo non solo attività di controllo, ma anche competenze per una puntuale verifica dei progetti di coltivazione, dei dati relativi al monitoraggio. I Comuni potranno quindi aderire all'Ucci: gli enti interessati potranno non limitare l'attività alla sola fase istruttoria dei sopralluoghi, ma estendere la collaborazione anche alle ulteriori fasi, quali l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori, riscossione fidejussioni ecc. La terzietà dell'UCCI rispetto al rapporto autorizzatorio è segno anche di maggiore imparzialità circa l'interpretazione e la conclusione del procedimento. Inoltre la Provincia sta predisponendo un protocollo tecnico con ARPA per il monitoraggio e per l'esame delle relazioni annuali e si impegna a verificare la possibilità di ricorrere a strumenti innovativi sia di carattere visivo (telecamere, foto satellitari ecc) che strumentale. L'invito degli esponenti è quindi accolto e a tal fine si inserisce apposito comma all'art. 32 delle NTA del PIAE

"5. Entro un anno dall'entrata in vigore del PIAE 2008 il dirigente responsabile presenta alla Giunta provinciale un progetto di riorganizzazione e rafforzamento delle funzioni proprie e di supporto alle Amministrazioni comunali e per garantire maggiori livelli di controllo. Entro il medesimo termine è definita la bozza di protocollo tecnico Provincia – ARPA in materia di monitoraggio, idoneo a fornire anche indicazioni per l'applicazione del DLgs 117/2008, nonché per acquisire elementi utili per la stesura della relazione annuale e per la revisione del PIAE."

L'osservazione 56/1 è **PARZIALMENTE ACCOLTA.**

56/2 – 56/3 – 56/4 L'entrata in vigore del DLgs 117 del 30/05/08 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

Relativamente ai materiali di ritombamento dovranno essere effettuate le opportune analisi chimiche e dovrà essere dimostrata la conformità ai limiti riportati nella colonna A Tab.1 Allegato 5, al titolo V della parte quarta del DLgs 152/06. Dovranno altresì essere rispettati i limiti di conformità delle acque sotterranee secondo il DLgs 31/2001. Questa prescrizione è già accolta dall'art. 54 delle NTA (comma 3, lett. a). Il ritombamento è infatti disciplinato dall'art. 54 delle NTA del PIAE/PAE, ora implementato dalle norme del DLgs 117/2008 che impongono norme di tutela volte a prevenire situazioni di rischio. Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/4.

Le osservazioni 56/2 – 56/3 – 56/4 sono **PARZIALMENTE ACCOLTE**.

56/5 Il PIAE fornisce indicazioni di possibili destinazioni, con preferenza per gli usi naturalistici, agricoli a basso impatto, sportivi ricreativi (art. 11, comma 7). La destinazione industriale deriva dalla scelta del Comune e nello specifico dall'intreccio tra piano di settore (PIAE-PAE) e strumento urbanistico generale (PRG – PSC/POC) che in ipotesi, per aree non vincolate da altri strumenti (PTCP ecc) può prevedere la destinazione industriale. Il PIAE non può precludere tale soluzione, non avendone facoltà (pena la violazione del riparto delle competenze definito dalla Carta Costituzionale e dalle relative fonti primarie) in quanto spetta ai Comuni definire l'assetto e l'uso anche industriale; ciò avviene non più nell'ambito dell'attività estrattiva ma della pianificazione urbanistica (LR 20/2000). Si veda quanto controdedotto in relazione alle richieste di cambio di destinazioni d'uso cfr. osservazione 38/2.

L'osservazione 56/5 **NON È ACCOLTA**.

56/6 La proprietà privata trova tutela nella Carta Costituzionale; le leggi statali e regionali, ciascuno per quanto di competenza, hanno definito i casi in cui le aree possono essere acquisite con atti impositivi di proprietà pubblica (espropriazione). Non sussiste in questa materia una norma che preveda il trasferimento al pubblico delle aree collaudate. Tale trasferimento può essere definito in sede negoziale, quindi attraverso il perfezionarsi dell'assenso dei soggetti interessati, e perfezionarsi secondo le modalità e tempi concordati in sede di Accordo (art. 24 LR 7/2004). Il trasferimento comporta peraltro ulteriori oneri in capo all'ente pubblico in forza del DLgs 117/2008 che sancisce il principio della prosecuzione dei monitoraggi (sempre a carico del titolare/proprietario delle aree) anche successivamente alla fase del collaudo, pertanto laddove vi sia un trasferimento occorrerà prevedere il reperimento delle relative risorse.

L'osservazione 56/6 **NON È ACCOLTA**.

56/7 Il PIAE e il PAE sono strumenti di programmazione dell'attività; le modalità di esercizio e la limitazione dell'orario di lavorazione sono connessi a due diversi profili: sicurezza sul lavoro e relazione dei livelli di inquinamento acustico. Il dettaglio di detti elementi è contenuto nel piano di

coltivazione e sarà pertanto in quella fase che i Comuni dovranno indicare se sia necessario prevedere riduzioni, limitazioni o condizioni specifiche anche relativamente all'orario di attività.

L'osservazione 56/7 **NON È PERTINENTE.**

56/8 La definizione è una scelta del PIAE, che tende a realizzare, ferme le norme di sicurezza e igiene, la riduzione dell'estensione delle aree sottratte all'agricoltura e alle attività rurali connesse. Il PIAE ha fatto la scelta di incrementare lo sfruttamento verticale del suolo, fermo restando la doverosa previsione di norme a tutela delle falde acquifere che hanno appunto determinato per ogni singolo Polo e Ambito la massima profondità. A tal fine le Norme prevedono un sistema plurimo di strumenti di tutela (relazione e sondaggi allegati al piano di coltivazione, franco falda inderogabile, monitoraggio, tempi e modalità di scavo).

L'osservazione 56/8 **NON È ACCOLTA.**

56/9 L'attività estrattiva non è formalmente incompatibile con le tutele che gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale individuano in corrispondenza di tale area. Circa la vulnerabilità degli acquiferi in tale zona, merita ricordare che è tale anche per le attività agricole che vi si svolgono ora (spandimenti, trattamenti chimici dei frutteti, ecc.). Molto spesso risultano più pericolose, in relazione alla qualità delle acque sotterranee, le pratiche agricole intensive odierne rispetto ad una attività di cava. Circa la eventuale presenza di reperti archeologici, verranno adottate tutte le cautele già adottate per il polo 8, dove le cave sono state occasione, con oneri a carico degli operatori privati, per portare alla luce un consistente numero di reperti e permettere lo sviluppo di conoscenze archeologiche della zona. E' evidente però la sensibilità paesaggistica, naturalistica ed idrogeologica di tale area, ed è per tali peculiarità che l'intervento estrattivo, oltre al reperimento della risorsa litoide, è finalizzato a valorizzare l'ambito dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. L'attuazione dell'AEC è infatti vincolato alla delocalizzazione di frantoi oggi presenti in aree inidonee. Lo spostamento del frantoio è ritenuto dall'Amministrazione Comunale prioritario, così da recuperare e valorizzare le aree di sedime dello stesso comprese le vasche di decantazione delle acque di lavaggio delle ghiaie e le aie di stoccaggio degli inerti lavorati. La disponibilità ad un uso pubblico di dette aree, demaniali e private, consentirà di dare maggiore spazio al percorso natura, ora "costretto" in fregio alla recinzione del frantoio ed interrotto durante i giorni lavorativi nel tratto in cui si sviluppa sulla pista in concessione agli esercenti le attività estrattive. La vicinanza dell'ambito al frantoio, da delocalizzare mediante impegni sostanziali, consente di ridurre gli impatti generati dal trasporto degli inerti cava-frantoio. Il recupero dell'AEC una volta sfruttato, consentirà di recuperare l'area ad usi naturalistici e ricreativi con funzioni a supporto del percorso natura quali, ad esempio: la possibilità di ricavare un ulteriore accesso dalla via Vignolese collocato in posizione intermedia tra San Donnino e Spilamberto; destinare gran parte delle aree escavate alla creazione di un'area naturalistica con zone umide ad integrazione di quelle già presenti sull'altro lato del Torrente Guerro; destinare parte delle aree a zona di sosta

per gli utilizzatori del percorso che ad oggi sfruttano una piccola area non attrezzata sullo spigolo nord-occidentale dell'AEC.

L'osservazione 56/9 **NON È ACCOLTA.**

OSSERVAZIONE N. 62

Soggetto Proponente	Paola Forghieri – Andrea Bertelli
Protocollo	n. 97990/8.5.3 del 29.09.2008
Sintesi della Osservazione	<p>62/1 disinformazione della cittadinanza;</p> <p>62/2 necessità di dare attuazione al Piano regionale di tutela acque che dichiara per la provincia di Mo un deficit di falda dai 2-4-milioni di m³ annui: il PIAE ha contravvenuto al principio di precauzione;</p> <p>62/3 rischio contaminazione falde per l'aumento della vulnerabilità della falda;</p> <p>62/4 realizzazione bacini nelle ex cave e rischio connesso all'intercettazione della falda, i bacini si possono realizzare nelle ex cave</p> <p>62/5 delocalizzazione dei frantoi: non è chiaro il carattere coercitivo e il bonus di 500.000 m³ di ghiaia per la dismissione di "rottami" i cui costi dovrebbero accollarsi i proprietari;</p> <p>62/6 si contesta il principio dell'autosufficienza provinciale contravvenendo alla libera circolazione delle merci e alla libera concorrenza;</p> <p>62/7 bassi oneri di escavazione;</p> <p>62/8 rideterminare il fabbisogno: si fa riferimento ai 10 anni passati di espansione edilizia e non sostenibili, la cubatura media degli alloggi è superiore a quella dei sondaggi Istat, non si considerano gli alloggi non utilizzati, il fabbisogno è sproporzionato rispetto a quello della provincia limitrofa di BO;</p> <p>62/9 non c'è, manca numerazione nell'originale;</p> <p>62/10 mancano sufficienti garanzie per i ripristini in particolare per quelli che prevedano la rinaturalizzazione dell'area;</p> <p>62/11 mancata realizzazione delle opere compensative che denotano l'incapacità pianificatoria e programmatica delle PA;</p> <p>62/12 non vi sono azioni per promuovere materiali alternativi (ed: demolizioni) il cui utilizzo è basso;</p> <p>62/13 non vi sono studi sui materiali alternativi a quelli di cava, in particolare sull'uso di terre e rocce da scavo e sugli inerti da riciclo;</p> <p>62/14 PIAE contrasto col PTCP, quest'ultimo non prevede l'apertura di nuovi Poli, il PIAE inserisce 2 nuovi ambiti;</p> <p>62/15 potenziare i controlli potenziando l'UCCI e il monitoraggio di tutti i comuni, evitando controlli "personalizzati";</p> <p>62/16 PAE Spilamberto e S. Cesario: si ritiene insostenibile l'incremento delle attività estrattive nel polo 8 in contrasto con il PTA e PTCP e il Dlgs 42/2004;</p> <p>62/17 coordinamento e tempi tra PTCP e PIAE: si contesta la scelta del PTCP di far salve le decisioni del PIAE 2008;</p> <p>In sostanza chiedono la sospensione dell'iter di approvazione e di creare un nuovo percorso partecipativo rivedendo tutto l'impianto (criteri, metodologie e scelte) del piano.</p>

CONTRODEDUZIONE

62/1 Si veda quanto controdedotto in relazione alle osservazioni 10/A; 24/1.

L'osservazione 62/1 **NON È ACCOLTA.**

62/2 e 62/3 “La tutela del patrimonio ambientale e paesistico del territorio attraverso l'analisi dei fattori di maggiore vulnerabilità/sensibilità”, rappresenta uno degli indirizzi strategici individuati dal PIAE.

Le analisi effettuate all'interno del Piano di Tutela delle Acque (PTA), sono state ulteriormente implementate ed integrate da studi di compatibilità idraulica e ambientale ed analisi mirate su quei poli estrattivi che ricadono all'interno o in prossimità delle zone di ricarica delle acque sotterranee individuate dal PTA stesso.

I dati geologici ed idrogeologici utilizzati (carte geologiche, banca dati geognostica, vulnerabilità degli acquiferi ecc.), sono stati incrociati con i dati piezometrici minimi, medi e massimi misurati nei pozzi delle reti di monitoraggio Regionale, Provinciale e locali nell'intervallo temporale 1976 – 2007.

I risultati ottenuti non individuano un effetto diretto a grande scala indotto dalle attività estrattive sul regime delle acque sotterranee, così come non si presentano motivi di preoccupazione evidente per potenziali contaminazioni della falda; inoltre le attività estrattive previste, risultano collocate a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano.

Al fine di garantire la tutela qualitativa della falda, nonché impostare il piano di monitoraggio delle acque sotterranee di ciascun polo, è stato condotto uno studio sulla valutazione dei tempi di percorrenza necessari ad un eventuale inquinante per attraversare la zona compresa tra la base di scavo della cava e la falda freatica immediatamente sottostante.

Fatte salve le profondità massime consentite dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per non intercettare la falda, lasciando comunque un franco di 1,5 metri tra profondità massima di scavo e massimo livello della falda, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scavo (Art. 20 comma 1 punto d) Norme PIAE).

Sono state inoltre individuate azioni concrete che assicurino la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili: ad esempio sono state indicate procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, eventuali depositi fissi di carburanti dovranno essere ubicati esternamente alle aree di cava, garantendo la impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse. Non dovrà essere consentita l'ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava, attraverso la costruzione di una rete di fossi di guardia adeguatamente dimensionata ed efficiente, collegata con la rete di smaltimento esistente. Allo stesso modo le aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava saranno dotate di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale; l'immissione delle acque di drenaggio in corpi idrici superficiali sarà subordinata al rispetto dei limiti di cui al DLgs 152/2006; qualora si verificasse la presenza di particolare carico solido in quantitativi elevati, dovrà essere previsto un sistema di vasche di decantazione a monte dello scarico. In sede di PAE Comunale, nello specifico per i poli 10 e 11 e AEC “Frantoio Meg”, dovranno essere recepite ed

eventualmente integrate le prescrizioni individuate nella Variante di PIAE, con l'obiettivo principale di tutelare la falda acquifera ed i campi acquiferi modenesi posti in prossimità dell'areale del polo Magazzino, implementando la rete esistente in prossimità delle nuove aree di ampliamento, sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico. La rete di monitoraggio dovrà essere costituita da una serie di coppie di piezometri captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda) con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante, al fine di verificare eventuali interferenze delle lavorazioni di scavo e di escludere fenomeni necessità di dare attuazione al Piano regionale di tutela acque che dichiara per la provincia di Modena un deficit di falda dai 2-4- milioni di m³ annui: il PIAE ha contravvenuto al principio di precauzione di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda; i pozzi posti in prossimità dei campi pozzo esistenti e delle aree di riserva dovranno avere caratteristiche strutturali tali da poter essere utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali in particolare di idrocarburi ed oli minerali. La rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo permettendo una caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento. Sarà previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda, mentre per l'analisi idrochimica le frequenze di monitoraggio saranno proporzionali al risultato ottenuto nello SBA.

Le osservazioni 62/2 e 62/3 **NON SONO ACCOLTE**.

62/4 I bacini sono un'esigenza manifestata da altri Piani settoriali e a questi rinvia il PIAE laddove questi potranno indicare i luoghi per la loro realizzazione. Si tratta di importanti opere ambientali e all'interno di quel diverso processo di pianificazione dovranno essere individuati. Pertanto i bacini andranno realizzati solo in presenza di progetti assentiti anche dalle competenti autorità cui compete la gestione e manutenzione, che dovranno a tal fine prevedere adeguate risorse. Il PIAE ha quindi fornito occasione per facilitare la realizzazione di questi progetti ambientali, riconoscendo che le cave possono avere come destinazione finale il bacino, prevedendo, in ragione dell'onerosità insita nella realizzazione di queste opere idriche anche quantitativi riservati: compete quindi alle Amministrazioni, in sede di PAE e/o di Accordi attribuire le quantità riservate a chi si impegna a realizzare (in conformità ai piani dei competenti enti) dette importanti opere. E' quindi evidente che solo in questi casi e solo in presenza di specifiche tecniche impartite dai medesimi enti il progetto del bacino potrà prevedere l'intercettazione (controllata e prevista) della falda.

L'art. 28A comma 2 punto c.1) della Variante al PTCP in attuazione del PTA, prescrive che *"nella formazione dei citati progetti (intendendo progetti di ripristino citati al punto precedente) dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 42C comma 2 lett. d.2) delle presenti norme"*.

L'art. 42C comma 2 lett. d.2.2) indica che *"I BBIA devono preferibilmente essere realizzati a monte delle derivazioni o sul percorso dei canali adduttori principali, in invasi di cava preesistenti o in da*

realizzare in relazione alle previsioni dei relativi piani di settore. I BBIA devono essere previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti. L'individuazione dei BBIA deve avvenire in conformità al "Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale" di cui alla successiva lett. d.2.4)". Non si esclude nemmeno nel piano acque la possibilità di utilizzare o excavare o creare cave nuove per la pianificazione di BBIA. La Variante al PTCP in attuazione del PTA all'art. 2, prevede la definizione di programmi attuativi provinciali disciplinati negli artt. 42A, 42B, 42C del PTCP, tra cui anche un "Programma di realizzazione dei bacini a basso impatto ambientale", che sarà sottoposto a studio idraulico specifico e concordato con gli enti preposti alla tutela quali-quantitativa della risorsa.

L'osservazione 62/4 **NON È ACCOLTA.**

62/5 Il trasferimento dei frantoi è previsto da diversi atti: da Accordi sottoscritti dai Comuni prima dell'Adozione del PIAE e questi trovano applicazione nei limiti ivi previsti; il PIAE adottato vuole favorire ulteriori trasferimenti per la delocalizzazione di altri impianti in aree inidonee. Ovviamente la delocalizzazione attiene ai soli impianti realizzati in assenza di condizioni/prescrizioni volte a definire tempi di permanenza.

Nel passato, stante l'assenza di una disciplina specifica, diversi impianti sono stati realizzati in base a titoli privi di termine e impegni di delocalizzazione. Tale fatto ha determinato il formarsi di aspettative nei titolari degli impianti a mantenerli in loco sine die; un atteggiamento che può non essere condiviso e che può diventare fonte di un possibile contenzioso. Ad evitare ciò, la Provincia ha assunto diverse iniziative: l'intesa con le Associazioni Industriali di Modena, API, Lega provinciale Cooperative del 1997; la nuova disciplina delle NTA che sanciscono definitivamente la temporaneità degli impianti connessi all'attività estrattiva e la doverosità della loro demolizione; le quantità di volumi riservate a opere di riqualificazione ambientale, tra queste il trasferimento dei frantoi. Tali prescrizioni devono essere contenute anche negli Accordi ed essere assistite da idonee garanzie anche di tipo economico.

Pertanto l'attribuzione delle quantità riservate potrà essere determinata dal Comune a favore di soggetti che non siano già tenuti alla delocalizzazione in ragione di Accordi come espressamente previsto dall'art. 15 NTA PIAE.

L'osservazione 62/5 **NON È ACCOLTA.**

62/6 , 62/8 , 62/12 e 62/13 Si veda quanto controdedotto all'osservazione dai punti 10/1 a 10/10.

Le osservazioni 62/6 , 62/8 , 62/12 e 62/ 13 **SONO PARZIALMENTE ACCOLTE.**

62/7 La disciplina delle tariffe è demandata alla Regione. La Regione ha previsto un onere – commisurato al valore / utilizzo delle risorse naturali non riproducibili – e lo ha fatto sulla base di scelte di opportunità non sindacabili dalla Provincia, sebbene si possa convenire sulla necessità di

riesaminare la materia. Non compete al PIAE la determinazione di detto onere, seppure se ne condivida la necessità della sua rideterminazione.

L'osservazione 62/7 **NON È PERTINENTE.**

62/9 manca numerazione nell'originale

62/10 Le norme del PIAE hanno definito un sistema di condizioni volte alla tutela dell'interesse pubblico in riferimento alla attuazione dei ripristini, in particolare:

- a. Le NTA hanno esplicitato il rapporto diretto tra le condizioni per il rilascio di ulteriori titoli e la insussistenza di inadempimenti che vanno ad arrecare un grave pregiudizio dell'interesse pubblico. Questi ultimi legittimano interventi che vanno dalla sospensione alla revoca dell'autorizzazione (art. 16 e ss della LR 17/1991) e pertanto precludono anche il rilascio di ulteriori titoli per l'attivazione di ulteriori scavi.
- b. Le NTA hanno indicato nelle fidejussioni con loro aggiornamento ed escussione un ulteriore rimedio all'inadempimento del privato

L'osservazione 62/10 **NON È ACCOLTA.**

62/11 Le NTA hanno previsto idonei strumenti urbanistici e giuridici per vigilare sulla fase attuativa e in particolare sulla realizzazione della sistemazione finale. La Provincia rende disponibile alle Amministrazioni locali, che ritengano di non avere adeguate strutture, di avvalersi degli uffici provinciali ed in particolare dell'UCCI. Si veda anche quanto controdedotto in relazione ai medesimi profili nelle osservazioni 10 e 24.

L'osservazione 62/11 **NON È ACCOLTA.**

62/14 La previsione estrattiva di Ponte Guerro non contrasta con le indicazioni del Documento preliminare del PIAE in quanto non solo si tratta di un AEC e non di un Polo, ma la previsione è finalizzata a consentire la delocalizzazione di frantoi siti in aree inidonee ed al recupero naturalistico di un'area fortemente vocata a questo recupero e sistemazione che diverrà possibile in ragione della sinergia che verrà realizzata tra pubblico e privato e che gli enti potranno realizzare avendo cura di sottoporre ogni momento della sua attuazione a monitoraggio e a prescrizioni.

L'osservazione 62/14 **NON È ACCOLTA.**

62/15 L'art. 20 della LR 17/91 sancisce che l'attività di vigilanza (controlli) sulle attività estrattive è svolta dai Comuni, i quali possono avvalersi di personale esterno. La Provincia non può sindacare le scelte organizzative dei singoli Enti.

L'osservazione 62/15 **NON È ACCOLTA.**

62/16 Si rinvia a quanto già controdedotto in relazione all'osservazione 62/2. I problemi posseduti dalla dinamica fluviale evidenziati nella Relazione Tecnica del PAE sono legati alle passate escavazioni in alveo ora vietate per Legge. Il Polo 8 UEC di Spilamberto non ha mai, ancorché ricompreso all'interno del perimetro, interessato l'alveo del Fiume. L'ampliamento previsto nella presente variante avviene sul fronte opposto a Fiume che a maggior ragione non verrà interessato. La previsione non contrasta con le indicazioni di PTA e PTCP, anche perché le aree scavate e risistemate ad uso naturalistico continueranno a svolgere la loro funzione di ricarica delle falde. L'osservazione 62/16 **NON E' ACCOLTA**.

62/17 Come si è già illustrato e verificato in sede di riesamina della conformità delle previsioni sia al PTCP vigente che a quello adottato, non sussiste alcun problema sostanziale: si ripete il PIAE / PAE è conforme ad entrambi gli strumenti. Quanto poi alla norma del PTCP adottato che fa salve le previsioni del PIAE, trattasi di norma che è presente anche nel PTCP vigente, si ritiene norma opportuna laddove un sistema complesso come quello costruito da entrambi i piani potrebbe fare emergere nel tempo elementi di non perfetta coincidenza. In ogni caso l'osservazione, essendo riferita non al PIAE, ma ad altro strumento, deve essere posta nella diversa procedura. L'osservazione 62/17 **NON È PERTINENTE**.

OSSERVAZIONE N. 63

Soggetto Proponente	Italia Nostra – Sezione dei Castelli
Protocollo	n. 97993/8.5.3 del 29.09.2008
Sintesi della Osservazione	63/1 I cittadini non sono stati coinvolti nel processo decisionale e non sono stati adeguatamente informati; 63/2 Manca l'individuazione di percorsi sull'uso di materiali alternativi; 63/3 Contesta il principio di autosufficienza in opposizione al libero mercato; 63/4 Assenza di un bilancio ambientale che valorizzi il territorio; 63/5 Contrasto con l'art. 9 della Costituzione Italiana; Si chiede l'avvio di un nuovo percorso partecipativo, la riduzione del fabbisogno, l'importazione di materiale da zone ambientalmente idonee

CONTRODEDUZIONE

63/1 Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

L'osservazioni 63/1 **NON È ACCOLTA.**

63/2 - 63/3 Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

Il PIAE/PAE è piano di settore che deve, nel rispetto del PTCP, reperire il fabbisogno di materiali.

Il criterio dell'autosufficienza ha natura discrezionale; ha altresì considerato una percentuale di riduzione nel calcolo del fabbisogno considerando il recupero di materiali e l'utilizzo di materiali alternativi. Il Progetto DOMINA della Regione Emilia-Romagna individua in circa 3 milioni di t/a (tonnellate/anno) la quantità potenziale di materiali reimpiegabili (materiali di rifiuto derivanti principalmente da costruzioni e demolizioni – C&D) come inerti da costruzione sostitutivi degli inerti naturali provenienti dall'attività estrattiva. L'indice regionale di t/a per abitante (analiticamente documentato e accettato in letteratura) si attesta, quindi, intorno allo 0,7 - 0,8. Applicando tale indice alla popolazione (anno 2007) della Provincia di Modena si ricava un quantitativo di circa 550.000 t/a di inerti da C&D potenzialmente reimpiegabili.

Considerando le quantità massime annuali potenzialmente lavorabili da parte delle Ditte autorizzate (2.436.000 t/a), sia per impianti di lavorazione fissi che mobili, ed assumendo una capacità di esercizio effettiva degli impianti pari al 20% della potenzialità massima, se ne deduce che, in provincia di Modena, circa l'88% del materiale inerte proveniente da C&D viene recuperato e lavorato.

A conferma dell'alta percentuale di materiale inerte proveniente da C&D recuperato e lavorato si segnala che nella principale discarica dedicata allo smaltimento di rifiuti inerti (Mirandola), nell'anno 2007 sono state conferite solo 900 t di materiale (C&D).

Da tempo sono state attivate azioni concrete per favorire il recupero e l'uso dei materiali: catasto delle ditte recuperatori; disciplina degli oneri per l'edilizia, le politiche tributarie, la normativa sugli appalti di opere e forniture ecc. .

Il PIAE ha cercato di favorire l'uso di materiali alternativi prevedendo i Poli di Modena, Carpi e Soliera che potranno fornire materiale utile per le infrastrutture.

L'osservazione 63/2 – 63/3 **NON SONO ACCOLTE.**

63/4 – 63/5 La Conferenza di pianificazione ha definito le linee strategiche del PIAE e queste sono volte a contemperare il fabbisogno con la tutela del territorio in ogni suo aspetto: paesaggio, patrimonio storico, archeologico, acque, aria ecc.. Nella specie il PIAE si è conformato al PTCP, ha assunto tutte le prescrizioni di ARPA e di ogni altra autorità in materia ambientale, ha poi previsto una propria azione riservando la disponibilità di circa il 50% delle ghiaie alla realizzazione opere di ripristino o tutela ambientale: spostamento frantoi, bacini a basso impatto, recupero di cave abbandonate ecc.. Non si può quindi affermare che il PIAE / PAE non abbia assunto la tutela dell'ambiente, quindi il principio dell'art. 9 della Costituzione, come criterio ordinario della variante generale al PIAE / PAE.

In relazione alla stima del fabbisogno si veda quanto controdedotto all'osservazione dai punti 10/1 a 10/10.

Le osservazioni 63/4 e 63/5 **SONO PARZIALMENTE ACCOLTE.**

OSSERVAZIONE N. 67

Soggetto Proponente	Lega Nord Padania - Gruppo Consiliare di Spilamberto
Protocollo	n. 100169/8.5.3 del 06.10.2008
Sintesi della Osservazione	67/1 Sovrastimato il fabbisogno di almeno 1/3; 67/2 l'ubicazione delle aree ricalca le aree opzionate; 67/3 la nuova proposta della cava a Ponte Guerro, in prossimità dell'impianto Biogas, è in contraddizione con la volontà di non crearne di nuove

CONTRODEDUZIONE

67/1 Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

L'osservazione 67/1 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

67/2 La pianificazione dell'attività estrattiva muove dagli obiettivi strategici definiti in sede di Conferenza di pianificazione per definire il fabbisogno e le aree in cui è possibile effettuare l'attività. Questa seconda fase è individuata sempre assumendo a riferimento i criteri della Conferenza di pianificazione, quindi prioritariamente attraverso l'incremento dei poli esistenti. Ancora sulla base delle cartografie sono state individuate aree vaste per consentire ai PAE di circoscriverle sulla base di progetti specifici, primariamente di valenza ambientale.

La tesi dell'osservante non trova conferma, non potendosi certo addebitare alla Provincia un fatto che non si vuole certo negare, ossia che le ditte che in Provincia svolgono attività estrattiva hanno opzionato molte aree contermini ai poli già esistenti. Questo fatto è la conseguenza dei principi della nuova pianificazione (trasparenza, partecipazione ecc), dovendo esplicitare e rendere pubblici gli obiettivi ed i criteri molto tempo prima della redazione del Piano.

Resta che il diritto si concretizzerà solo dal momento in cui si giungerà dalla previsione generale del PIAE a quella definitiva del PAE e alla individuazione specifica delle cave al rilascio dell'autorizzazione previa sottoscrizione dell'Accordo.

L'osservazione 67/2 **NON È ACCOLTA.**

67/3 Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 56/9.

L'osservazione 67/3 **NON È ACCOLTA.**

OSSERVAZIONE N. 79

Soggetto Proponente	Battelli Mauro e altri cittadini
Protocollo	n. 115684/8.5.3 del 13.11.2008
Sintesi della Osservazione	<p>L'osservazione è presentata da un gruppo di cittadini residenti in località Ponte Guerro ed è articolata nei seguenti punti:</p> <p>79/1 Il comune di Spilamberto non ha adeguatamente informato i cittadini in relazione al PIAE;</p> <p>79/2 la scelta dell'AEC Ponte Guerro è penalizzante per i residenti per un'area già dequalificata dalla presenza di infrastrutture e impianti industriali;</p> <p>79/3 la superficie pianificata è sovrastimata per l'estrazione di 200.000 m³;</p> <p>79/4 gli esempi di cave dismesse e abbandonate lasciano poche speranze in merito al recupero e manutenzione della nuova area;</p> <p>79/5 la pianificazione di questo ambito provocherebbe un danno alla salute pubblica Gli istanti chiedono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) di rivedere, annullare o ricollocare (se c'è un fabbisogno reale) l'ambito in territorio idoneo e non abitato,b) la dismissione del frantoio Vezzali,c) l'eliminazione delle emissioni nauseanti della centrale Biogasd) il recupero delle aree di scavo.

CONTRODEDUZIONE

79/1 Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

L'osservazione 79/1 **NON È ACCOLTA**.

79/2 – 79/3 si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 56/9. La superficie dell'AEC, come anche per altri Ambiti e Poli, è necessariamente sovradimensionata, in quanto solo col l'accordo o, in presenza di Ambiti, col piano di coltivazione si andranno a definire nello specifico le aree scavate, le zone di servizio e accessorie all'attività, piccole aree di accumulo, la viabilità ecc...

Inoltre si tiene conto che non sempre tutti i proprietari interessati alla cessione dell'area per l'esercizio dell'attività estrattiva, o, in ragione del recupero, alcune aree debbano essere scavate a profondità molto inferiori con conseguente necessità di maggiori estensione delle aree di scavo. Nello specifico, la profondità di scavo è determinata dalle quote dell'alveo del fiume Panaro che di fatto non consentono di raggiungere le profondità solitamente pianificate, ovvero 10 m, bensì verranno raggiunte profondità inferiori.

Le osservazioni 79/2 e 79/3 **NON SONO ACCOLTE**.

79/4 Non si condivide l'affermazione secondo la quale a Spilamberto non sono state recuperate le cave esaurite. E' facilmente verificabile il grande valore paesaggistico, naturalistico ed ecologico del parco pubblico realizzato, e ceduto al Comune di Spilamberto, in fregio al Panaro all'estremità

orientale del polo n° 8, così come è facilmente verificabile la realizzazione dei ripristini nelle cave esaurite del polo n° 8. Nel caso del parco pubblico la sistemazione ormai decennale ha reso particolarmente evidente il recupero: l'area si presenta come un bosco ormai formato con radure e stagni; nel caso delle cave esaurite e risistematiche di recente il recupero è ai primi anni di vita e pertanto necessita di ulteriore tempo per potersi apprezzare nel suo assetto finale. Inoltre, il motivo principale per cui è stato individuato l'AEC Ponte Guerro è proprio quello di eliminare in modo permanente una delle principali interferenze con l'abitato, così come segnalato dall'osservazione, data dalla presenza di un frantoio in area inidonea. E' evidente che nella fase transitoria in cui verrà escavato l'ambito i disagi non diminuiranno, anche se l'attuazione della previsione estrattiva avverrà predisponendo tutte le mitigazioni necessarie affinché il nucleo abitato non subisca ulteriori impatti (mitigazioni visive, acustiche e riduzione del sollevamento di polveri). Al termine della coltivazione, prevista in un termine massimo di 5 anni (non avendo accolto l'osservazione della ditta di estendere il periodo) l'area verrà restituita ad un uso collettivo che potrà prevedere diverse funzioni tra cui quella naturalistica, con grande valorizzazione e riqualificazione dell'intera zona, compresa l'area di sedime del frantoio.

Circa gli impatti prodotti dall'impianto del biogas, questi profili non attengono alla materia disciplinata dal PAE e rispetto ai quali la pianificazione estrattiva non ha competenze.

L'osservazione 79/4 **NON È ACCOLTA**.

79/5 Si veda quanto controdedotto in relazione ai precedenti punti. Le previsioni estrattive hanno un impatto, come lo sono le strade o gli insediamenti produttivi o residenziali, sia dal punto di vista del consumo della risorsa inerte, come lo sono le urbanizzazioni che consumano territorio, è però vero che sono necessarie per fornire materiale indispensabile al settore edilizio ed infrastrutturale; la differenza è che la cava è temporanea e se i soggetti rispettano le indicazioni e le prescrizioni del PIAE / PAE possono restituire alla collettività territori bonificati e riqualificati. Gli strumenti di attuazione sono peraltro idonei a ridurre e/o compensare i disagi ed impatti ambientali, prevalentemente di carattere temporaneo, prevedendo modalità operative e opere di mitigazione e riduzione degli impatti.

L'osservazione 79/5 **NON È ACCOLTA**

ALLEGATO B

COMUNE DI SPILAMBERTO PIAE CON VALENZA DI PAE

Sono state presentate dieci osservazioni specifiche n. 15, 20, 26, 34, 38, 56, 62, 63, 67, 79.

1. L'osservazione n. 15: NON È ACCOLTA;
2. L'osservazione n. 20/1: NON È ACCOLTA;
3. L'osservazione n. 26 ai punti 26/1 e 26/4: NON È ACCOLTA;
4. L'osservazione n. 34: NON È ACCOLTA;
5. L'osservazione n. 38 (38/5 e 38/6): È PARZIALMENTE ACCOLTA ma non comporta nessuna modifica al PIAE/PAE;
6. L'osservazione n. 56/9: NON È ACCOLTA;
7. L'osservazione n. 62/16: NON È ACCOLTA;
8. L'osservazione n. 63: NON È ACCOLTA;
9. L'osservazione n. 67/3: NON È ACCOLTA;
10. L'osservazione n. 79: NON È ACCOLTA;

Si propone di modificare i contenuti del PIAE / PAE, con le seguenti modifiche derivanti da:

- accoglimento totale o parziale delle riserve della Regione Emilia Romagna (vedi relativo documento);
- accoglimento totale o parziale di osservazioni pervenute di carattere generale (vedi relativo documento)
- adeguamento all'art. 19 del PTCP 2008:

Si modifica la scheda monografica PIAE del Polo 8 inserendo, o integrando qualora già esistente, nella PARTE TERZA – PRESCRIZIONI il paragrafo “Recupero e sistemazione finale” con i seguenti capoversi: “L'applicazione dell'art. 19 comma 4 (D) del PTCP 2008 (adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 112 del 22/07/2008), che consente la previsione di nuovi poli o AEC nei nodi ecologici complessi e nei corridoi ecologici primari a condizione che il recupero sia a carattere naturalistico, riguarda le aree e/o i volumi pianificati dalla Variante Generale al PIAE 2008 e le aree e/o i volumi non precedentemente pianificati dal PAE vigente al momento dell'adozione del PIAE 2008. Il progetto di recupero deve essere conforme alle Linee guida per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle reti ecologiche di cui all'art. 27 comma 5 (D) del PTCP 2008.”.

Si modifica la scheda monografica PIAE dell'AEC Ponte Guerro prevedendo nel paragrafo “Tipologia e criteri di sistemazione e recupero” il solo recupero naturalistico e inserendo, o integrando qualora già esistente, nella PARTE TERZA – PRESCRIZIONI il paragrafo “Recupero e sistemazione finale” con la seguente specifica “Il progetto di recupero deve essere conforme alle Linee guida per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle reti ecologiche di cui all'art. 27 comma 5 (D) del PTCP 2008 (adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 112 del 22/07/2008).”.

- recepimento delle prescrizioni della Valutazione di Incidenza per l'AEC Ponte Guerro;
- parere Autorità di Bacino del Fiume Po che testualmente di seguito si riporta:

Polo n.8

Tenuto conto che il presente polo conferma quanto già previsto dal vigente PIAE e che le aree oggetto dell'ampliamento, previsto nella Variante ricadono esternamente alle fasce fluviali, risultano strumentali a garantire la sistemazioni con finalità naturalistiche, si ritiene opportuno, valutare anche attraverso lo “Studio del fiume Panaro finalizzato alla riqualificazione ed alla

realizzazione di un parco fluviale" le potenzialità della sistemazione finali attraverso una riqualificazione morfologica. Prevedendo per le aree prossime al corso d'acqua la riconnessione alle dinamiche morfologiche dell'alveo inciso e la conseguente cessione al demanio e per le zone più esterne interventi tesi a potenziare la capacità di espansione delle piene e la classificazione delle stesse come fascia B del PAI. Inoltre al fine di non alterare le naturali dinamiche falda-fiume e di evitare fenomeni di filtrazione tali da poter innescare processi di nuova inalveazione, si chiede di mantenere quote di fondo alveo superiori alla quota del thalweg.

Sulla base delle valutazioni condotte in merito alla compatibilità delle previsioni estrattive con il PAI si formulano le seguenti prescrizioni da inserire nelle schede monografiche del PIAE e negli elaborati del PAE:

"Compatibilità idraulica: La compatibilità idraulica del polo è soddisfatta a condizione che la riqualificazione morfologica da attuarsi nella sistemazione finale preveda:

-per le aree prossime al corso d'acqua la riconnessione alle dinamiche morfologiche dell'alveo inciso e la conseguente cessione al demanio,

-per le zone più esterne, interventi tesi a potenziare la capacità di espansione delle piene e la classificazione delle stesse come fascia B del PAI;

-il mantenimento delle quote di fondo alveo superiori alla quota del thalweg, al fine di non alterare le naturali dinamiche falda-fiume e di evitare fenomeni di filtrazione tali da poter innescare processi di nuova inalveazione."

- parere ARPA che testualmente di seguito si riporta:

PAE Comune di Spilamberto.

Polo 8 "Traversa selettiva Panaro
AEC Ponte Guerro

Norme tecniche di Attuazione

Art. 14 Piano di monitoraggio ambientale (P)

Al fine di garantire l'attuazione e l'attendibilità del monitoraggio delle matrici ambientali, si richiede di inserire all'interno del presente articolo le seguenti prescrizioni, come già previsto nei commi 11 e 13 dell'art. 13 del PIAE:

-"Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie."

-"Il monitoraggio quali-quantitativo della falda acquifera deve essere predisposto in accordo con le Autorità competenti al fine di tutelare le falde prestando maggior attenzione alle aree in cui sono presenti campi acquiferi posti a valle rispetto il flusso della falda".

Si condivide la valutazione espressa e si modifica l'art. 14 delle NTA PAE con l'inserimento delle prescrizioni sopra riportate.

ACCOLTA

Allegato 1-Prescrizioni Arpa Comune di Spilamberto

Polo 8 – Traversa selettiva Panaro

Frantoi

All'interno del quadro prescrittivo relativo al controllo degli impatti prodotti dalle attività di trasformazione dei materiali litoidi sulle acque sotterranee, dovrà essere inserita specifica indicazione che preveda per ciascun impianto esistente all'interno del polo 8, la *“predisposizione di una rete di monitoraggio che preveda la perforazione di due coppie di piezometri a valle e a monte dell'area dell'impianto, captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda, con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante), al fine di verificare eventuali infiltrazioni dalla lavorazione, ed escludere fenomeni di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda. Le analisi quali-quantitative, analogamente ai dati di monitoraggio delle attività estrattive, dovranno essere trasmesse alle Autorità competenti”*.

La prescrizione sopraccitata è stata recepita e riportata nelle NTA del PAE all'interno della scheda identificativa del Polo 8. La valutazione espressa è condivisibile e pertanto si modifica l'Allegato 1 in conformità alle prescrizioni della scheda identificativa.

ACCOLTA

Viabilità

Nella documentazione di PIAE all'interno delle “NTA volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati”, si evidenzia che *“Per l'Unità Estrattiva in Comune di Spilamberto risulta necessario prevedere un riadeguamento della viabilità di accesso al Polo, creando un nuovo ingresso da via Vignolese, includendone una regolare manutenzione”*. Essendo stata riscontrata la viabilità di accesso al polo come una criticità, si richiede di inserire tale disposizione tra le prescrizioni da inserire all'interno del PAE comunale.

La prescrizione sopraccitata è stata recepita e riportata nelle NTA del PAE all'interno della scheda identificativa del Polo 8. La valutazione espressa è condivisibile e pertanto si modifica l'Allegato 1 in conformità alle prescrizioni della scheda identificativa.

ACCOLTA

AEC Ponte Guerro

Acque superficiali

Al fine di tutelare la qualità del fiume adiacente l'ambito estrattivo in oggetto, si richiede che le acque piovane ricadenti nell'area di cava opportunamente regimate, *“non siano immesse direttamente nel Fiume Panaro, ma vengano opportunamente convogliate in adeguate vasche di decantazione”* e solo successivamente scaricate in corso d'acqua superficiale se conformi ai limiti definiti dalla normativa vigente (tab. 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06).

Si condivide la valutazione espressa e, pur precisando che la prescrizione è riportata nelle NTA del PAE all'interno della scheda identificativa dell'AEC Ponte Guerro, è opportuno integrare tale paragrafo con la dicitura *“..ma vengano opportunamente convogliate in adeguate vasche di decantazione”*.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Recuperi e sistemazione finale

Si richiede di uniformare la documentazione presentata, in particolare l'allegato 1-Prescrizioni Arpa Comune di Spilamberto, in cui non sono riportate le modalità relative ai ripristini da applicare all'ambito estrattivo Ponte Guerro.

“Per le aree di cava a fronte fiume il riuso dovrà essere compatibile con gli strumenti e le normative idrauliche vigenti. Il ritombamento deve essere realizzato con materiali contemplati all'art.54 delle NTA.

Le modalità di recupero dell'AEC dovranno essere redatte in coerenza con i contenuti dello “Studio del Fiume Panaro finalizzato alla riqualificazione ed alla realizzazione di un Parco Fluviale” commissionato dalla Provincia di Modena al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze, in conformità a quanto stabilito nel Documento Conclusivo della Conferenza di Pianificazione”.

Tali indicazioni sono peraltro inserite sia nelle “NTA volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati” del PIAE, che nelle schede identificative delle previsioni estrattive nell'allegato 2 delle NTA del PAE.

Le prescrizioni inserite nelle “NTA volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati” del PIAE sono state recepite e riportate nelle NTA del PAE all'interno della scheda identificativa dell'AEC Ponte Guerro. La valutazione espressa è condivisibile e pertanto si modifica l'Allegato 1 in conformità alle prescrizioni della scheda identificativa. Si modifica inoltre il riferimento all'articolo del PIAE da 53 a 54.

ACCOLTA

Relazione tecnica

Idrologia

Nella relazione tecnica, si riportano le elaborazioni spaziali relative alla misura della soggiacenza per il Polo 8 Traversa selettiva Panaro. Dai dati riportati emerge che il livello della falda acquifera diminuisce procedendo dall'estremità sud-orientale dell'attuale area estrattiva di PAE alla confluenza tra Rio Secco e fiume Panaro, passando da valori di 20 a 11 metri da p.c.. Essendo la profondità massima di scavo consentita di 10 metri da p.c., si ribadisce che il franco di almeno 1,5 metri tra profondità di scavo e massima escursione della falda dovrà essere comunque mantenuto, a garanzia di una maggior salvaguardia della falda acquifera sottesa e come previsto dall'art. 20 comma 1 punto d) NTA della Variante di PIAE della provincia di Modena.

La prescrizione relativa al mantenimento durante gli scavi di un franco di almeno 1,5 m al disopra della falda è inserita nelle NTA PAE, all'art. 21 comma 1.b.

Nessun rilievo è stato formulato dalla Commissione Tecnica infraregionale per le attività estrattive come emerge dal verbale, assunta l'istruttoria tecnica ivi allegata, che in uno è parte integrante della presente relazione di controdeduzione alle osservazioni per la definizione della Proposta di PIAE con valenza di PAE.

Conclusioni

Sono modificati i seguenti documenti:

- Schede monografiche PIAE del polo 8 e dell'AEC Ponte Guerro
- NTA PAE: art. 14

- Allegato 1 relativo al Polo 8 (Frantoi e viabilità), all'AEC Ponte Guerro (Acque superficiali e Recupero e sistemazione finale)
- Si integra nella scheda dell' AEC perimetrato "Ponte Guerro" la prescrizione "Recupero e sistemazione finale di polo" con la seguente dicitura: "... e di ogni altro progetto di riqualificazione dell'asta del fiume Panaro approvato dalle amministrazioni interessate."